

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

prot. n.3196 ../Gab del 03 novembre 2017

In relazione alle disposizioni della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, così come modificate e integrate dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 56, si ritiene necessario emanare dei chiarimenti per una efficace ed univoca applicazione delle stesse disposizioni al dettato legislativo, anche a seguito di comunicazioni e confronti con rappresentanti di settore.

Art. 1

Esercizio dell'attività professionale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private

1. L'esercizio dell'attività professionale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, svolta da soggetti in possesso del Diploma ISEF o di Laurea quadriennale in Scienze Motorie o di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67 o 76S), ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione e la valutazione e l'attuazione delle seguenti attività:

- a) attività motorie per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché di programmi di rieducazione posturale e motoria attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica in età evolutiva, adulta e anziana;
- b) attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie croniche in condizioni clinicamente stabili.

2. I soggetti di cui al comma 1, in un'ottica di cooperazione e affiancamento nell'attività di recupero funzionale attivo all'interno di una struttura organizzata, operano sotto la responsabilità di un direttore sanitario medico ed esclusivamente su soggetti che abbiano completato il percorso riabilitativo e, per la prevenzione, su soggetti in atto esenti da patologie.

Art. 2

Definizione di Impianti Sportivi

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29 e s.m.i., per impianto sportivo si intende l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;

- c) eventuali spazi e servizi accessori;
 - d) eventuali spazi e servizi di supporto.
2. Si definisce impianto sportivo all'aperto l'impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.
 3. Si definisce impianto sportivo al chiuso l'impianto non ricadente nella tipologia degli impianti all'aperto.
 4. Con il termine "impianti" di cui all'articolo 7 bis, co. 1, lett. A) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., è da intendersi "impianti sportivi", così come definiti dai commi 1, 2 e 3.
 5. Agli impianti sportivi di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29 e s.m.i., si applicano le norme CONI per l'Impiantistica Sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

Art. 3

Compiti e funzioni del Direttore tecnico

1. Il direttore tecnico, così come definito dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., è responsabile della gestione, del coordinamento tecnico, della programmazione dell'attività, del funzionamento tecnico e dell'utilizzo di impianti sportivi e di palestre.
2. Tra i suoi compiti figurano:
 - a) Verifica dei requisiti professionali dei collaboratori e degli eventuali Istruttori specifici per disciplina;
 - b) Gestione e organizzazione generale del lavoro dello staff che lo coadiuva, nello svolgimento delle diverse discipline, delle attività didattiche formative, dei piani di lezione adottati e dei programmi di allenamento;
 - c) Programmazione e promozione delle attività motorie, attraverso l'indirizzo degli utenti verso l'attività e la disciplina più adeguata (A.F., A.F.A., e/o discipline sportive);
 - d) Verifica dell'applicazione dei regolamenti C.O.N.I., degli Statuti e delle norme degli E.P.S. (Enti di promozione Sportiva) a cui le Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche sono affiliate;
 - e) Verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, co. 1, lett. c), d), e) e co. 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i.

Art. 4

Istruttori specifici per disciplina

1. Possono svolgere la funzione di istruttore tecnico di disciplina, oltre ai soggetti indicati dall'articolo 4, co. 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., anche soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonché gli operatori in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle

Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso 'Basic life support defibrillation' (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 5

Sanzioni

1. Il Comune esercita tramite i propri uffici, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente locale, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ambientale, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche strutturali degli impianti sportivi e delle palestre alle prescrizioni di legge, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni normative di riferimento.

2. Alle violazioni delle prescrizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e s.m.i., si applicano, inoltre, le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. ("Disposizioni in materia sanzioni amministrative"), e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Firmato

Il coordinatore Area tecnica

avv. Francesco Sucato

firmato

L'Assessore

on. avv. Anthony Emanuele

Barbagallo